

# LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 23

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)

(b.u. 27 dicembre 2007, n. 52, suppl. n. 4)

### Capo I

#### *Disposizioni in materia di sistema pubblico e di finanza provinciale*

#### Art. 1

##### *Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto delle autonomie locali*

1. Ai fini dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto delle autonomie locali è determinato in 3.682.000 euro per l'anno 2008 e in 6.254.000 euro per l'anno 2009.

2. L'onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore è determinato in 369.000 euro per l'anno 2008 e in 634.000 euro per l'anno 2009.

3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali è determinato in 303.000 euro per l'anno 2008 e in 523.000 euro per l'anno 2009.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato in materia di variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010 sono determinati in 1.062.000 euro per l'anno 2008 e in 1.802.000 euro per l'anno 2009.

5. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella C, le seguenti spese sull'unità previsionale di base 15.20.120:

- a) 4.354.000 euro per l'anno 2008;
- b) 7.411.000 euro per l'anno 2009;
- c) 7.411.000 euro per l'anno 2010.

6. Per i fini del comma 4 sono autorizzate, con la tabella C, le seguenti spese sull'unità previsionale di base 90.10.190:

- a) 1.062.000 euro per l'anno 2008;
- b) 1.802.000 euro per l'anno 2009;
- c) 1.802.000 euro per l'anno 2010.

7. Le risorse per la retribuzione di risultato del personale con qualifica di dirigente e di direttore e le risorse del fondo per la produttività del restante personale sono assegnate secondo quantità, criteri e parametri fissati dalla Giunta provinciale, che tengono conto anche dei risultati conseguiti in termini di riduzione dei tempi medi dei procedimenti o delle fasi relative alle procedure di entrata e di spesa di competenza del dipartimento cui è attribuita la materia degli affari finanziari, e di miglioramento della qualità dei servizi resi, verificata anche tramite gli strumenti di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti. La Giunta provinciale, inoltre, determina la quota delle economie di spesa conseguenti al divieto di nuove assunzioni, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, da destinare all'integrazione delle suddette risorse.

8. Per i fini di cui al comma 7 è autorizzata, con la tabella C, la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010 sull'unità previsionale di base 15.20.210 <sup>(1)</sup>.

## Art. 2

### *Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto della scuola*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), nonché per i fini di cui all'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del personale docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria è determinato in 8.183.100 euro per l'anno 2008 e in 15.798.000 euro per l'anno 2009.

2. Ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione del personale scolastico indicato dall'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), è determinato in 3.243.000 euro per l'anno 2008 e in 4.803.000 euro per l'anno 2009.

3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola è determinato in 208.000 euro per l'anno 2008 e in 354.000 euro per l'anno 2009.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella C, le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 25.90.130:

- a) 11.634.100 euro per l'anno 2008;
- b) 20.955.000 euro per l'anno 2009;
- c) 20.955.000 euro per l'anno 2010 <sup>(2)</sup>.

## Art. 3

### *Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del servizio sanitario provinciale*

1. Ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 2, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), l'importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione dei contratti collettivi per il personale del comparto sanità è stabilito per il biennio 2008-2009 nella misura di 13.881.000 euro per l'anno 2008 e di 21.500.000 euro per l'anno 2009, di cui:

- a) 3.764.000 euro per l'anno 2008 e 6.263.000 euro per l'anno 2009 per l'area della dirigenza medica e veterinaria;
- b) 857.000 euro per l'anno 2008 e 1.311.000 euro per l'anno 2009 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- c) 9.260.000 euro per l'anno 2008 e 15.476.000 euro per l'anno 2009 per l'area del personale non dirigente <sup>(3)</sup>.

## Art. 4

### *Fissazione del limite della spesa per il personale*

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa sui bilanci degli esercizi 2008, 2009 e 2010 per tutto il personale della Provincia autonoma di Trento in servizio, escluso il personale del comparto scuola, è fissata in 203.377.000 euro per l'anno 2008, 206.434.000 euro per gli anni 2009 e 2010, tenuto conto degli oneri autorizzati da questa legge per la contrattazione del comparto autonomie locali per il biennio 2008-2009. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la spesa sui bilanci degli esercizi 2008, 2009 e 2010 per il personale del comparto scuola è fissata in 453.440.100 euro per l'anno 2008, 468.775.500 euro per l'anno 2009 e 473.865.218 euro per l'anno 2010, tenuto conto degli oneri autorizzati da questa legge per la contrattazione del comparto scuola per il biennio 2008-2009 (4).

#### Art. 5

*Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, relative al blocco delle assunzioni e all'Agenzia provinciale per i pagamenti, e altre disposizioni in materia di personale*

1. *omissis* (5)

2. I termini di validità della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami e per titoli per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posti della figura professionale di coadiutore amministrativo scolastico, categoria B, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 11 marzo 2005, n. 404, sono prorogati al 31 agosto 2008.

3. *omissis* (6)

#### Art. 6

*Istituzione del fondo per la non autosufficienza*

1. Per finanziare gli interventi in favore delle persone non autosufficienti é istituito il fondo per la non autosufficienza.

2. Il fondo è costituito dalle risorse destinate alla realizzazione dei seguenti interventi, ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), e della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento):

- a) interventi finalizzati alla permanenza della persona non autosufficiente presso il proprio domicilio, attraverso l'erogazione di sussidi economici e servizi di assistenza domiciliare;
- b) interventi di assistenza assicurati nell'ambito dei servizi semi-residenziali e residenziali per le persone disabili e dei centri diurni per anziani;
- c) interventi assistenziali a rilievo sanitario assicurati dalle residenze sanitarie assistenziali in favore delle persone non autosufficienti;
- d) indennità di accompagnamento agli invalidi civili;
- e) altri interventi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

3. L'entità del fondo e la destinazione delle risorse, in relazione alle diverse tipologie d'intervento, sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Alla copertura degli oneri del fondo si provvede:

- a) con le risorse derivanti da finanziamenti della Provincia e da assegnazioni statali autorizzate sul capitolo e articolo 401000/003, sul capitolo e articolo 401500/003 e sul capitolo e articolo 441000/008 del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010;
- b) con le risorse trasferite dalla Regione Trentino Alto - Adige ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia), da utilizzare secondo quanto disposto dal medesimo articolo.

5. Fino all'attuazione dell'articolo 22, comma 3, lettera b), e comma 4, della legge

provinciale n. 13 del 2007 le prestazioni previste dal comma 2 di questo articolo possono essere erogate mediante l'utilizzo di buoni di servizio, nei casi e secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale.

## Art. 7

### *Istituzione del fondo per la famiglia*

1. Per potenziare gli interventi in materia di politiche familiari è istituito il fondo per la famiglia.

2. Il fondo è destinato a integrare le risorse autorizzate, ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, per finanziare gli interventi in favore della famiglia che riguardano:

- a) le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia, da attuare tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti;
- b) le politiche di conciliazione dei tempi famiglia - lavoro;
- c) le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni di famiglie;
- d) le politiche di sostegno al reddito;
- e) le politiche tariffarie relative ai servizi di prima necessità (acqua, gas, ecc.);
- f) altri interventi in favore della famiglia anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti da questo comma, previa verifica dell'idoneità degli stessi al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma, individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione con specificazione, qualora necessario, dei criteri e delle modalità di attivazione dei medesimi interventi.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, ripartisce le risorse del fondo fra gli interventi di cui al comma 2. Inoltre la Giunta provinciale è autorizzata a disporre i prelievi di somme dal fondo per l'integrazione degli stanziamenti autorizzati per la copertura delle spese previste dalle leggi provinciali citate nel comma 2.

4. La Provincia destina le economie conseguenti a interventi di razionalizzazione della spesa e a riorganizzazioni dei servizi nel settore socio-assistenziale all'incremento del fondo per la famiglia.

4 bis. Per l'anno 2008 una quota del fondo non inferiore a 10 milioni di euro è destinata a interventi volti ad aiutare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica a seguito dell'aumento dei prezzi, e in particolare dei costi energetici. A tal fine la Provincia concede una somma massima di 1.000 euro ai soggetti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni la cui condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare risulti inferiore alla soglia determinata dalla deliberazione prevista dal comma 4 ter. La somma è concessa a un solo componente per nucleo familiare e può essere diversificata in relazione alla fascia climatica del comune di residenza del beneficiario, alla fonte energetica utilizzata e alla composizione del nucleo familiare.

4 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per l'attivazione degli interventi previsti dal comma 4 bis, per i quali ci si avvale anche di altri soggetti e organismi, inclusi i soggetti incaricati dell'erogazione

- dei servizi pubblici o della fornitura dei prodotti energetici;
- b) le soglie di accesso e i criteri per valutare la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, con modalità idonee anche a consentire l'accesso ad altri interventi previsti dalla normativa in favore delle fasce deboli di utenza; la deliberazione può prevedere anche le modalità per la presentazione di un'unica domanda al fine di ottenere gli interventi previsti dalla normativa vigente in favore delle fasce deboli di utenza; la Provincia può promuovere accordi con i competenti organismi dello Stato al fine di coordinare le modalità tecnico-operative per la valutazione della condizione economico-patrimoniale e di definire una disciplina applicativa coordinata, anche di carattere organizzativo, relativamente agli interventi di competenza della Provincia e, rispettivamente, dello Stato;
  - c) la quantificazione delle somme spettanti ai nuclei familiari in relazione ai criteri di diversificazione previsti dal comma 4 bis.

5. Per i fini di questo articolo con la tabella C è autorizzata una spesa complessiva pari a 7 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 6 milioni di euro a valere sull'unità previsionale di base 40.5.130, e 1 milione di euro sulle partite di giro. E' altresì autorizzata una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, dei quali 5 milioni di euro per ciascun anno a valere sull'unità previsionale di base 40.5.130, e 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle partite di giro. Con le stesse modalità queste dotazioni saranno incrementate in misura corrispondente alle economie di cui al comma 4 (<sup>7</sup>).

#### Art. 8

##### *Disposizioni per l'adeguamento alla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008, in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche*

1. Alle finalità previste dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche si provvede con le modalità previste da questo articolo. La Giunta provinciale individua misure per la razionalizzazione delle spese delle strutture provinciali relative a:

- a) attrezzature e mezzi di servizio;
- b) comunicazioni di documenti con l'utilizzo della posta elettronica, in attuazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- c) servizi di telefonia anche attraverso l'utilizzo dei servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOIP);
- d) dotazioni strumentali, comprese quelle informatiche e di telefonia mobile.

2. La Provincia impartisce apposite direttive agli enti a ordinamento provinciale per l'attuazione delle finalità di questo articolo. In particolare promuove la diffusione e l'impiego consapevole di tecnologie informatiche basate su strumenti e standard aperti. Gli enti locali perseguono le finalità previste dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità provinciale di cui all'articolo 23 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

#### Art. 9

*omissis* (<sup>8</sup>)

#### Art. 10

*omissis* (<sup>9</sup>)

#### Capo II

##### *Disposizioni in materia di finanza locale*

## Art. 11

### *Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2008-2010 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2008*

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli enti locali soggetti al patto di stabilità provinciale, come individuati nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2008, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale assicurando annualmente un contenimento dell'andamento tendenziale del saldo finanziario di parte corrente pari al 2 per cento annuo rispetto al saldo obiettivo fissato ai sensi dell'articolo 26 (Patto di stabilità provinciale) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

2. Per raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1, nella prospettiva della riorganizzazione complessiva dei servizi pubblici locali e delle funzioni in capo agli enti locali in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006, gli enti locali perseguono il contenimento della crescita della spesa corrente anche attraverso il monitoraggio del fabbisogno di dipendenti per l'esercizio delle funzioni e per la gestione dei servizi, la verifica della possibilità di gestione dei servizi in forma associata con altri enti o mediante forme di esternalizzazione, l'impiego, per le assunzioni a tempo indeterminato, della mobilità tra enti pubblici del territorio provinciale.

3. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 da parte di un ente locale, la Provincia dispone nei suoi confronti misure di rientro secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, tenuto conto della dimensione demografica degli enti e della loro capacità di spesa. Queste misure possono consistere, in particolare, nella riduzione dei trasferimenti provinciali, nel blocco delle assunzioni e in azioni volte a promuovere la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi.

4. La Provincia, attraverso l'osservatorio economico finanziario degli enti locali istituito dall'articolo 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), nell'ambito della propria attività di analisi dell'andamento della finanza degli enti locali, effettua il monitoraggio e la verifica dell'applicazione delle misure previste da questo articolo.

5. Spetta all'organo di revisione previsto dall'articolo 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, concernente "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige)", verificare e controllare gli adempimenti conseguenti a questo articolo, anche mediante espressa attestazione nel parere e nella relazione previsti dalle lettere b) e d) del comma 110 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 1998.

6. L'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è consentita unicamente ai sensi del comma 7 e nei casi previsti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2008.

7. Nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo relativi al saldo finanziario e in deroga a quanto previsto dal comma 6, gli enti locali possono comunque procedere, con concorso riservato, con concorso pubblico o utilizzando graduatorie di concorso pubblico vigenti presso l'ente, alla copertura di posizioni lavorative di qualifica non dirigenziale corrispondenti a duraturi e strutturali fabbisogni organizzativi, ricoperte da personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia prestato almeno sei mesi di servizio presso l'ente che bandisce il concorso ed abbia maturato presso il medesimo ente o presso altre amministrazioni comunali o comprensoriali un'anzianità di servizio pari ad almeno un anno, anche non continuativo, fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007, nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso. Questo comma si applica solo alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2008.

8. L'articolo 19 (Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2007-2009 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2007), commi da 1 a 7, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, si applica solo con riguardo all'anno 2007.

9. Per l'anno 2008 l'ammontare complessivo dei trasferimenti da assegnare ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993, è quantificato dalla tabella A <sup>(10)</sup>.

Art. 12  
*omissis* <sup>(11)</sup>

Art. 13

*Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, relative a tariffe e tributi locali*

*omissis* <sup>(12)</sup>

3. Il comma 2 bis dell'articolo 12 della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 2, si applica anche agli interventi che sono già stati ammessi a finanziamento e il cui termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori non è già scaduto alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 9 della legge provinciale n. 36 del 1993, la politica tariffaria dei comuni in materia di servizio idrico integrato può prevedere maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie.

Art. 14  
*omissis* <sup>(13)</sup>

Capo III

*Disposizioni in materia di tributi e di entrate*

Art. 15

*Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con esclusione dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è ridotta di 0,46 punti percentuali.

2. Per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2008 e il 1° gennaio 2009 l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un ulteriore 0,5 per cento nei confronti dei soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo di imposta, in un quadro di stabilità dei livelli occupazionali sul territorio provinciale, come definito dalla deliberazione prevista dal comma 7, presentino su base nazionale un incremento del 6 per cento, rispetto alla media del triennio precedente, di almeno uno dei seguenti parametri:

- a) valore della produzione lorda ai fini dell'IRAP, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini dell'IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini dell'IRAP;
- b) costi relativi al personale classificabili in base all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile;
- c) unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta, anche derivanti dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

3. Le agevolazioni previste nel comma 2 non spettano nei casi in cui il contribuente, in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, sia incorso in una delle seguenti fattispecie:

- a) abbia ricevuto provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);
- b) abbia ricevuto provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- c) sia comunque incorso, nel caso di datori di lavoro diversi dalle imprese, in una delle violazioni per le quali sono previsti a carico delle imprese i provvedimenti di cui alle lettere a) e b).

4. Qualora le fattispecie di cui al comma 3 siano relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009, il contribuente non ha diritto al beneficio di cui al comma 2 per tale periodo d'imposta.

5. La quantificazione dell'incremento della grandezza di cui al comma 2, lettera a), è effettuata, anche per il triennio precedente, sulla base della disciplina dell'IRAP in vigore nell'esercizio per il quale viene applicata l'aliquota agevolata, tenendo conto degli effetti degli eventi aziendali e societari straordinari intervenuti.

6. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati dall'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

7. Fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 1 a 6.

8. L'efficacia delle disposizioni introdotte dai commi 2, lettere a), b) e c), 3, 4, 5 e 6, decorre, con riferimento all'intero periodo di imposta in corso a tale data, dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alle decisioni di autorizzazione rese, anche disgiuntamente, dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

9. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 le aziende pubbliche di servizi alla persona sono esentate dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Alla copertura delle minori entrate relative all'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E <sup>(14)</sup>.

#### Art. 16

*Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relative al tributo provinciale sul turismo e all'IRAP, e altre disposizioni in materia*

*omissis* <sup>(15)</sup>

4. Le risorse aggiuntive assegnate nel 2007 ai soggetti previsti dagli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies della medesima legge, per complessivi 5 milioni di euro, sono considerate a tutti gli effetti riparto del fondo di cui all'articolo 31 della legge provinciale n. 20 del 2005.

#### Art. 17

*Interpretazione autentica degli articoli 22 e 25 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)*

1. I contributi in conto esercizio erogati alle società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi degli articoli 22 e 25 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, devono



essere intesi come specificatamente correlati al costo del personale per la quota corrispondente all'incidenza del relativo onere sul costo della produzione delle medesime società.

Art. 18  
*omissis* <sup>(16)</sup>

Capo IV  
*Disposizioni in materia di partecipazioni in società e altri enti*

Art. 19  
*omissis* <sup>(17)</sup>

Art. 20  
*omissis* <sup>(18)</sup>

Art. 21  
*Inserimento dell'articolo 35 quater nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relativo alla fondazione Accademia della montagna del Trentino*

1. *omissis* <sup>(19)</sup>
2. Per il conferimento al fondo di dotazione della fondazione Accademia della montagna del Trentino con la tabella C è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008, sull'unità previsionale di base 90.10.290, la spesa di 80.000 euro.
3. Alla copertura degli altri oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

Capo V  
*Disposizioni in materia di personale, organizzazione e contabilità*

Art. 22  
*omissis* <sup>(20)</sup>

Art. 23  
*omissis* <sup>(21)</sup>

Art. 24  
*omissis* <sup>(22)</sup>

Art. 25  
*Disposizioni in materia di gestione delle spese e modificazione dell'articolo 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4*

1. Le somme relative al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 27 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di

bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), iscritte nel bilancio provinciale fra le partite di giro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, possono essere conservate tra i residui, se i provvedimenti che disciplinano il concorso non sono approvati entro la fine dell'esercizio d'iscrizione a bilancio delle medesime somme. In tal caso la Provincia è autorizzata ad assumere le spese direttamente a valere sulle somme iscritte fra le partite di giro.

2. Le somme iscritte nel bilancio provinciale e riportate a residuo al termine dell'esercizio di riferimento sui capitoli inerenti il trattamento economico del personale dipendente possono essere utilizzate per far fronte alla copertura di oneri, anche una tantum, relativi ai medesimi capitoli di spesa o ad altri capitoli afferenti le spese per il personale inclusi nell'allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio riportante i capitoli compensabili ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, lettera b), della legge provinciale n. 7 del 1979. In ogni caso deve essere garantita la copertura delle obbligazioni che scadono nell'esercizio nel quale è disposto il pagamento, da imputare ai predetti residui <sup>(23)</sup>.

3. *omissis* <sup>(24)</sup>

#### Art. 26 *omissis* <sup>(25)</sup>

#### Art. 27 *Disposizioni in materia di tesoreria unica degli enti strumentali*

1. Fermo restando quanto disposto dai provvedimenti provinciali adottati ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per quanto concerne gli enti strumentali della Provincia individuati dall'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la normativa statale sul sistema della tesoreria unica si applica solo agli enti beneficiari di trasferimenti statali.

#### Art. 28 *Compensi alla commissione provinciale per la vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici)*

1. Ai componenti della commissione provinciale per la vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, spettano i compensi e i rimborsi delle spese sostenute determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Ferme restando le disposizioni comunitarie e statali in materia, la Giunta provinciale impartisce alla commissione le direttive di natura tecnica nel rispetto delle quali è consentita la realizzazione di strutture finalizzate all'esercizio di talune particolari tipologie di pubblico spettacolo o intrattenimento.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

#### Capo VI *Disposizioni in materia di ricerca, di comunicazioni e di attività economiche*

#### Art. 29

*omissis* <sup>(26)</sup>

Art. 30

*Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativo alla televisione digitale terrestre*

1. *omissis* <sup>(27)</sup>

2. L'efficacia del comma 3 dell'articolo 19 bis della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, inserito da questo articolo, decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, con la tabella C, la spesa di 1 milione di euro per il 2008 e di 500.000 euro per il 2009, sull'unità previsionale di base 74.15.210.

Art. 31

*omissis* <sup>(28)</sup>

Art. 32

*Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)*

*omissis* <sup>(29)</sup>

7. La delibera attuativa del fondo di cui al comma 2 è sottoposta al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

8. Per i fini di cui al comma 2, con la tabella C è autorizzata sul bilancio provinciale la spesa di 1 milione di euro sull'unità previsionale di base 31.10.230 per l'esercizio finanziario 2008.

Art. 33

*omissis* <sup>(30)</sup>

Art. 34

*omissis* <sup>(31)</sup>

Art. 35

*omissis* <sup>(32)</sup>

Art. 36

*omissis* <sup>(33)</sup>

Art. 37

*Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)*

1. *omissis* <sup>(34)</sup>

2. La previsione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione da parte della Giunta provinciale di apposita deliberazione previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali.

3. L'efficacia della modificazione prevista dal comma 1 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

Art. 38  
*omissis* <sup>(35)</sup>

Art. 39  
*omissis* <sup>(36)</sup>

Art. 40  
*omissis* <sup>(37)</sup>

Art. 41  
*omissis* <sup>(38)</sup>

Art. 42  
*Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)*

*omissis* <sup>(39)</sup>

11. Le modificazioni apportate da questo articolo alla legge provinciale n. 12 del 1992 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento che modifica il regolamento di esecuzione di quest'ultima legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, che è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

12. Alle violazioni accertate prima della data di entrata in vigore del regolamento che modifica il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 12 del 1992, per le quali non è ancora stata irrogata la sanzione, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dalle disposizioni previgenti.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

Art. 43  
*omissis* <sup>(40)</sup>

Capo VII  
*Disposizioni in materia di energia, ambiente, territorio, protezione civile ed infrastrutture*

Art. 44  
*omissis* <sup>(41)</sup>

Art. 45

*Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia)*

*omissis* <sup>(42)</sup>

4. I criteri e le modalità previsti dal quinto comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1980, introdotto dal comma 2, possono essere applicati anche ai contributi richiesti e non ancora concessi alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga a quanto previsto dalla previgente disciplina.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'energia con il proprio bilancio.

Art. 46

*omissis* <sup>(43)</sup>

Art. 47

*omissis* <sup>(44)</sup>

Art. 48

*omissis* <sup>(45)</sup>

Art. 49

*omissis* <sup>(46)</sup>

Art. 50

*Disposizioni in materia di cave nell'ambito dei parchi naturali e modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)*

1. Per cave in esercizio ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), si intendono le cave che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava), erano oggetto di concessione o di autorizzazione ai sensi della previgente legislazione provinciale, ancorché in scadenza tra la predetta data e la data di adozione del provvedimento previsto dall'articolo 33 della medesima legge provinciale n. 7 del 2006. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2006, queste cave rimangono soggette alla medesima legge provinciale n. 7 del 2006 con le prescrizioni e le modalità fissate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale n. 11 del 2007.

*omissis* <sup>(47)</sup>

Art. 51

*omissis* <sup>(48)</sup>

Art. 52

*omissis* <sup>(49)</sup>

Capo VIII

## *Disposizioni in materia di servizi sociali ed edilizia abitativa*

### Art. 53

#### *Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata*

1. In attesa dell'approvazione della riforma della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2008, in base alle disposizioni di questo articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. Per l'anno 2008 il piano straordinario sostituisce il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto e costruzione di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni provinciali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale. In conformità ai criteri fissati da questa deliberazione la Provincia stipula con le banche convenzionate appositi accordi che, per ottenere situazioni più favorevoli, prevedono anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all'andamento dei mercati finanziari.

3. Per gli interventi di risanamento del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di acquisto e risanamento di immobili possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per le spese afferenti i lavori di recupero del patrimonio edilizio. I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. La Giunta provinciale, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, disciplina i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione d'imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa; resta fermo quanto già previsto in proposito dalla deliberazione che attua l'articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale n. 20 del 2005.

4. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d'interesse minimo e d'integrazione del contributo previsto dall'articolo 38, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992 non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da questo articolo.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, in particolare:

- a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- b) i criteri per l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, che riguardano la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- c) i criteri per la determinazione della spesa ammessa a contributo;
- d) le caratteristiche delle operazioni finanziarie;
- e) le fasce di agevolazione, i livelli e le tipologie di agevolazione, assicurando priorità alle

giovani coppie e ai nubendi;

f) i limiti e le condizioni di cumulabilità delle agevolazioni con le agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale.

6. Possono essere altresì ammessi a contributo gli interessati che, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2005 e la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande sul piano straordinario 2006-2007 di cui all'articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, o tra la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere su detto piano straordinario 2006-2007 e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di questo articolo, hanno acquistato, anche a fini di risanamento, ovvero avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo medesimo.

7. La verifica della sussistenza del requisito della condizione economica è effettuata con riguardo al solo momento della presentazione della domanda, anche per le domande presentate a valere sul piano straordinario previsto dall'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005.

8. Con riguardo ai contributi concessi ai sensi di questo articolo, dell'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché della legge provinciale n. 21 del 1992, in caso di trasferimento dei contributi ad altro alloggio secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 21 del 1992, si prescinde dalla verifica dei requisiti concernenti il reddito o la condizione economica. I soggetti ai quali, successivamente al 1° gennaio 2003, è stata revocata la concessione del contributo per superamento dei requisiti di reddito accertato in sede della predetta verifica sono riammessi, previa richiesta da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, al contributo per il residuo periodo di durata dell'agevolazione originariamente concessa.

8 bis. I termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo sono riaperti dal 15 aprile 2009 al 31 maggio 2009 per coloro che hanno acquistato, anche a fini di risanamento, oppure avviato la costruzione o il risanamento di immobili, ancorché già oggetto di contributo il cui esito non sia definito, nel periodo compreso tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande sul piano straordinario 2006-2007, previsto dall'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo. Gli enti locali approvano apposite graduatorie relative a queste domande.

9. Per i fini di questo articolo, con la tabella C sono autorizzate sul bilancio provinciale maggiori spese sulle unità previsionali di base 65.10.210, 65.10.220, 65.15.210 e 65.15.220<sup>(50)</sup>.

Art. 54  
*omissis*<sup>(51)</sup>

Art. 55  
*omissis*<sup>(52)</sup>

Art. 56  
*Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)*

*omissis*<sup>(53)</sup>

7. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano a decorrere dall'accertamento del possesso dei requisiti economici con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2007.

Art. 57

*Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento")*

1. *omissis* <sup>(54)</sup>
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni di contributo già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 58  
*omissis* <sup>(55)</sup>

Art. 59  
*omissis* <sup>(56)</sup>

Art. 60  
*omissis* <sup>(57)</sup>

Art. 61  
*Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione)*

1. *omissis* <sup>(58)</sup>
2. Il comma 1 si applica anche agli interventi per cui, alla data di entrata in vigore di questa legge, non è stato disposto il pagamento a saldo, nei limiti della spesa ammessa nell'atto di concessione del contributo.

#### Capo IX *Disposizioni in materia di sanità*

Art. 62  
*omissis* <sup>(59)</sup>

Art. 63  
*omissis* <sup>(60)</sup>

Art. 64  
*Integrazione dei livelli di assistenza nei punti nascita*

1. Costituisce obiettivo del sistema sanitario provinciale assicurare, anche con modalità organizzative sperimentali, l'analgesia epidurale in occasione del parto, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, è quindi riconosciuta la facoltà anche per le partorienti di richiedere, qualora il quadro clinico lo consenta, l'utilizzo dell'analgesia epidurale, quale tecnica atta a facilitare l'esperienza del parto, rendendolo meno doloroso.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.



Art. 65  
*omissis* <sup>(61)</sup>

Art. 66  
*omissis* <sup>(62)</sup>

Art. 67  
*omissis* <sup>(63)</sup>

Art. 68  
*omissis* <sup>(64)</sup>

Art. 69

*Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)*

1. *omissis* <sup>(65)</sup>

2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991, sostituito dal comma 1, si applica per la formazione attivata a decorrere dall'anno accademico 2007-2008; si applica inoltre per la formazione attivata a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 in quanto più favorevole ai medici interessati; tuttavia non si applica quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di continuazione della formazione finanziata in precedenza mediante borse di studio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

Art. 70  
*omissis* <sup>(66)</sup>

Capo X

*Disposizioni in materia di scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale*

Art. 71  
*omissis* <sup>(67)</sup>

Art. 72

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e abrogazione di disposizioni connesse*

*omissis* <sup>(68)</sup>

11. Dalla data stabilita dal regolamento previsto dal comma 4 sexies dell'articolo 67, della legge provinciale n. 5 del 2006, inserito dal comma 2, sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 67 della legge provinciale n. 5 del 2006.

12. Sono abrogati:

- a) l'articolo 25 bis della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);
- b) l'articolo 13 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 6, 7 e 10 si

provvede con le modalità indicate nella tabella D.

Art. 73  
*omissis* <sup>(69)</sup>

Art. 74  
*omissis* <sup>(70)</sup>

Art. 75  
*omissis* <sup>(71)</sup>

Art. 76  
*Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)*

*omissis* <sup>(72)</sup>

7. Restano salvi i benefici già concessi, alla data di entrata in vigore di questa legge, a coloro che non possiedono più i requisiti per lo stesso beneficio a seguito delle modificazioni previste da questo articolo.

## Capo XI *Disposizioni finanziarie e finali*

Art. 77  
*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella C sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle D ed E.

3. Per i fini dell'articolo 27 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme tra le entrate e le spese delle partite di giro del bilancio: per l'anno 2008 77.500.000 euro; per l'anno 2009 80.000.000 euro; per l'anno 2010 82.500.000 euro. Relativamente alle spese tali somme sono già inserite nella tabella C.

Art. 78  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A  
*omissis* <sup>(73)</sup>

Tabella B  
*omissis* <sup>(74)</sup>

Tabella C - Tabella E  
*omissis* <sup>(75)</sup>

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16. Vedi però l'art. 1, comma 1 della l.p. n. 16 del 2008.
- (2) Vedi però l'art. 1, comma 2 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.
- (3) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, e modificato dall'art. 59 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (4) Vedi però l'art. 1, commi 7 e 8 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.
- (5) Comma modificativo dell'art. 3 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (6) Comma modificativo dell'art. 12 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 44 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 giugno 2008, n. 1501 (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1).
- (8) Articolo introduttivo dell'art. 58 bis nella l.p. 5 marzo 2003, n. 2; il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (9) Articolo modificativo degli articoli 1, 5 e introduttivo dell'art. 1 bis nella l.p. 21 novembre 2002, n. 14 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (10) Vedi però l'art. 3 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.
- (11) Articolo introduttivo dell'art. 25 ter nella l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (12) Commi introduttivi dell'art. 9 bis e modificativi dell'art. 12 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (13) Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27. Per la deliberazione prevista dal comma 7 vedi la deliberazione della giunta provinciale 6 giugno 2008, n. 1466 (b.u. 22 luglio 2008, n. 30). Avvisi relativi all'esito delle decisioni della Commissione europea, ai sensi del comma 8, sono pubblicati nel b.u. 29 aprile 2008, n. 18 e nel b.u. 28 aprile 2009, n. 18.
- (15) Commi modificativi degli articoli 27, 31 e 33 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (16) Articolo introduttivo degli articoli 4 ter e 4 quater nella l.p. 18 febbraio 1988, n. 6; il testo degli articoli introdotti, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (17) Articolo modificativo degli articoli 1 e 8 bis della l.p. 9 aprile 1973, n. 13; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (18) Articolo introduttivo dell'art. 6 ter nella l.p. 11 giugno 2002, n. 8 (il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

- (19) Comma introduttivo dell'art. 35 quater nella l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (20) Articolo modificativo degli articoli 8, 15, 24, 29, 44, 53 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (21) Articolo modificativo degli articoli 2, 25, 29, 33, 35, 39, introduttivo dell'art. 39 bis e sostitutivo dell'allegato A della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (22) Articolo modificativo degli articoli 3, 23 e 31 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (23) Comma così modificato dall'art. 26 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (24) Comma modificativo dell'art. 7 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (25) Articolo introduttivo dell'art. 10 bis nella l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 (il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (26) Articolo sostitutivo dell'art. 21 e modificativo degli articoli 22, 23, 28 e 29 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (27) Comma introduttivo dell'art. 19 bis nella l.p. 15 dicembre 2004, n. 10; il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (28) Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 16 dicembre 2005, n. 19; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (29) Commi modificativi degli articoli 24, 33, 34 bis, 35 e introduttivi degli articoli 24 bis e 40 bis nella l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 ; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (30) Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (31) Articolo modificativo dell'art. 7 e sostitutivo dell'art. 10 della l.p. 23 novembre 1998, n. 17 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (32) Articolo modificativo degli articoli 14, 50, 57, 76 e introduttivo dell'art. 50 bis nella l.p. 28 marzo 2003, n. 4; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (33) Articolo modificativo dell'art. 30 della l.p. 3 aprile 2007, n. 9; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (34) Comma modificativo dell'art. 6 della l.p. 15 novembre 1988, n. 35; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (35) Articolo modificativo dell'art. 11 della l.p. 20 giugno 1983, n. 21 (il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (36) Articolo modificativo dell'art. 18 bis della l.p. 1 agosto 2002, n. 11; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (37) Articolo sostitutivo dell'art. 6 e modificativo degli articoli 7, 18 e 29 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (38) Articolo abrogato dall'art. 71 della l.p. 30 luglio 2010, n. 17.
- (39) Commi modificativi degli articoli 3, 5, 9, 10, 13, 14, introduttivi dell'art. 5 bis, sostitutivi dell'art. 6, abrogativi degli articoli 8 e 16 della l.p. 14 febbraio 1992, n. 12, e modificativi dell'art. 30 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.

- (40) Articolo sostitutivo dell'art. 10, modificativo degli articoli 16 bis, 38, 40 bis e introduttivo dell'art. 20 bis nella l.p. 23 agosto 1993, n. 20 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (41) Articolo modificativo dell'art. 1 bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (42) Commi modificativi degli articoli 3 quater, 5 e introduttivi dell'art. 10 bis nella l.p. 29 maggio 1980, n. 14; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (43) Articolo introduttivo dell'art. 12 ter e modificativo dell'art. 22 bis della l.p. 29 agosto 1988, n. 28 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (44) Articolo introduttivo dell'art. 30 bis, modificativo degli articoli 51, 65, 66, 67 bis, 68 bis, 71 bis, 95, 102 ter, 102 quater, sostitutivo dell'art. 74 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e modificativo dell'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in questi atti.
- (45) Articolo modificativo dell'art. 61 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (46) Articolo modificativo degli articoli 16 quinquies e 17 della l.p. 8 luglio 1976, n. 18; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (47) Commi modificativi degli articoli 35, 36, 37, 39 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11 e dell'art. 37 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in queste leggi.
- (48) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 31 agosto 1987, n. 19; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (49) Articolo modificativo degli articoli 8, 16, 18 ter, introduttivo dell'art. 18 quater nella l.p. 22 agosto 1988, n. 26, modificativo dell'art. 75 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi) e connesse disposizioni finanziarie.
- (50) Articolo così modificato dall'art. 45, comma 3 (vedi anche i commi 5 e 7 di quest'articolo) e dall'art. 46 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, nonché dall'art. 28 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2. Vedi anche la deliberazione della giunta provinciale 30 ottobre 2009, n. 2606 (b.u. 24 novembre 2009, n. 48), modificata dalla deliberazione 3 dicembre 2010, n. 2788 (b.u. 14 dicembre 2010, n. 50), l'art. 102 bis 1 della l.p. 13 novembre 1992, n. 21 e l'art. 59 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (51) Articolo modificativo degli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.p. 7 novembre 2005, n. 15 (il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (52) Articolo modificativo degli articoli 2, 38, 82, 83 e introduttivo degli articoli 41 quater e 102 bis nella l.p. 13 novembre 1992, n. 21 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (53) Commi modificativi degli articoli 2, 3, 5, 7, 33 e 35 della l.p. 15 giugno 1998, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (54) Comma modificativo dell'art. 5 della l.p. 18 giugno 1990, n. 16; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (55) Articolo modificativo dell'art. 39 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (56) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 31 ottobre 1983, n. 35; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (57) Articolo introduttivo dell'art. 9 bis nella l.p. 15 marzo 2005, n. 4 (il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (58) Comma modificativo dell'art. 2 della l.r. 5 novembre 1968, n. 40; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

- (59) Fatta eccezione per il comma 6, introduttivo dell'art. 54 quater nella l.p. 1 aprile 1993, n. 10 (riportato in quest'ultima legge), quest'articolo è stato abrogato dall'art. 55 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16.
- (60) Articolo modificativo dell'art. 21 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (61) Articolo modificativo degli articoli 1 e 2 della l.p. 14 novembre 2006, n. 10; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (62) Articolo abrogato dall'art. 55 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16.
- (63) Articolo modificativo dell'art. 43 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dell'art. 12 della l.p. 20 marzo 1978, n. 14; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in queste leggi.
- (64) Articolo sostitutivo dell'art. 34 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 (il testo della disposizione sostitutiva, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (65) Comma sostitutivo dell'art. 4 della l.p. 6 febbraio 1991, n. 4; il testo della disposizione sostitutiva, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (66) Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 15 novembre 2007, n. 19 ; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (67) Articolo abrogato dall'art. 67 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (68) Commi modificativi degli articoli 67, 73, 74, 93, 106, 110, 111, 112 e introduttivi dell'art. 42 bis nella l.p. 7 agosto 2006, n. 5 ; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (69) Articolo modificativo dell'art. 71 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (70) Articolo introduttivo dell'art. 21 bis nella l.p. 14 febbraio 2007, n. 5 (il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (71) Articolo introduttivo dell'art. 18 bis nella l.p. 16 luglio 1990, n. 21 (il testo dell'articolo introdotto, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (72) Commi modificativi degli articoli 2, 3, 6, 11 e 12 della l.p. 3 novembre 2000, n. 12; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (73) Disposizioni finanziarie.
- (74) Tabella sostitutiva dell'allegato A della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, ai sensi dell'art. 23 della presente legge; il testo della disposizione sostitutiva, quindi, è riportato nella l.p. n. 3 del 2006.
- (75) Disposizioni finanziarie.